



Tribunale di Pistoia

Ufficio Concorsuale

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Mari Caterina Curci

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 18/2022 R.G., presentata il 18.10.2022 da [REDACTED] (C.f. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Migliorini;

letta la relazione integrativa redatta dall'OCC l'8.11.2022, in ossequio alla richiesta d'integrazione di cui al decreto del 20.10.2022;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 18.10.2022 la debitrice [REDACTED] ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede la messa a disposizione di una quota di stipendio mensile pari a € 465,00, per un arco temporale di 7 anni (con una prima rata di € 465,44 e le successive 83 dell'importo indicato) e per un ammontare totale di € 39.060,44, idoneo a consentire il soddisfacimento integrale delle spese di procedura (compenso dell'OCC, compenso del legale e compenso del consulente contabile) unitamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari, in misura pari al 40% del debito da ciascuno di loro vantato in linea capitale.

Il piano dei pagamenti prevede altresì che i versamenti siano eseguiti direttamente dalla debitrice entro il giorno 15 di ciascun mese, con relativa trasmissione della distinta di bonifico bancario all'OCC, che per il primo anno ne siano beneficiari solo i creditori prededucibili e che, dal secondo anno, il 50% della rata venga destinata al pagamento del credito residuo dei prededucibili e l'altro 50% venga corrisposto ai chirografari; esaurito il pagamento dei prededucibili, l'intero importo mensile verrà destinato al pagamento dei creditori fino al soddisfacimento del 40% del credito da costoro attualmente vantato.

La proposta prevede la falcidia nei termini sopra esposti anche dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del TFR nonché con delegazione di

pagamento di quote di stipendio, stipulati rispettivamente con [REDACTED] e con [REDACTED]

La ricorrente si è altresì impegnata a pagare tutti quei creditori *non conosciuti ma il cui diritto sia legalmente sorto antecedentemente alla data di presentazione della proposta*, nelle medesime percentuali previste per i creditori nominativamente indicati.

La proponente ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati ma solo dei beni mobili costituenti arredo della sua casa di abitazione, non pignorabili a norma di legge ed ha formulato le seguenti conclusioni: *<<In via preliminare: Verificare che la proposta soddisfi i requisiti per l'ammissibilità della procedura di cui al D.Lgs. n. 14/2019. Verificare l'assenza di atti in frode ai creditori. In via principale: Voglia dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 70 e ss. Del D.Lgs. n. 14/2019 e valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza dei creditori con avviso agli stessi contenente la Proposta ed il Decreto stesso, almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019; Voglia stabilire idonea forma di pubblicità della Proposta e del Decreto; Voglia disporre, ai sensi dell'art. 70, comma 4, D.Lgs. n. 14/2019 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà esecutivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte dei creditori aventi titolo anteriore e sospendere segnatamente la cessione volontaria del quinto e la delegazione di pagamento a favore rispettivamente di BNL Finance S.p.A. e di Prestitalia S.p.A., che, nelle more dell'instaurando giudizio, possono arrecare grave pregiudizio per la ricorrente; Voglia, per l'effetto dell'omologa della proposta, sospendere espressamente la cessione volontaria del quinto e la delegazione di pagamento a favore rispettivamente di BNL Finance S.p.A. e di Prestitalia S.p.A., poiché trattasi di credito di natura chirografaria e, per l'effetto, da inserire all'interno della suddetta proposta. Si richiede infine la totale esdebitazione del consumatore. In caso di nomina del liquidatore per la gestione delle somme a disposizione dei debitori, si chiede sin d'ora che venga nominato il Dott. Caselli Paolo.>>.*

In ossequio al decreto emesso il 20.10.2022, l'OCC ha effettuato la comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali anche degli enti locali, assegnando termine di 15 gg entro cui fargli pervenire note riepilogative dei debiti accertati e/o in corso di accertamento, ricevendone riscontri negativi. L'OCC ha altresì accertato il pieno utilizzo degli affidamenti concessi dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED] mediante "carta di credito rateale a saldo", confermando la sostanziale correttezza della esposizione debitoria portata da tali affidamenti quale indicata dalla debitrice nella proposta di ristrutturazione dei debiti.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Giova, in premessa, ribadire la valutazione già contenuta nel decreto interlocutorio del 20.10.2022, di validità della nomina del dott. Paolo Caselli quale OCC, effettuata nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, essendosi con quella nomina esaurito il procedimento di volontaria giurisdizione deputato esclusivamente alla designazione dell'organismo. Deve pertanto valutarsi rituale la formulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore effettuata per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022; invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della domanda alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1.2. La proponente è una consumatrice in stato di sovraindebitamento, trattandosi di persona fisica che non svolge attività d'impresa (né l'ha mai svolta), priva di beni suscettibili di liquidazione, la cui situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e della figlia con lei convivente, non consente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte.

2. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori "concorsuali" con l'indicazione delle somme dovute e della inesistenza di cause di prelazione, trattandosi di crediti chirografari (fermi quelli *prededucibili* sorti in funzione della proposta); della descrizione del patrimonio, costituito solo da redditi da lavoro dipendente; della dichiarazione di non aver compiuto atti dispositivi o di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni (per tali non potendosi ritenere la contrazione dei finanziamenti con cessione del quinto di stipendio); delle dichiarazioni dei redditi (*id est* certificazioni uniche) degli ultimi tre anni; della indicazioni degli stipendi riscossi con allegazione della busta paga di febbraio 2022; della indicazione delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e della figlia maggiorenne con lei convivente.

3.1. Alla proposta è allegata la relazione dell'OCC contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei

compensi dovuti allo stesso OCC, oltre che ai professionisti che hanno assistito la debitrice nel confezionamento della proposta).

3.2. La relazione dell'OCC contiene altresì il vaglio critico circa la diligente valutazione del c.d. merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie, dell'ultimo in ordine cronologico e, cioè, della ██████████ s. ██████ con riferimento al finanziamento concesso il 10.2.2020.

3.3. L'OCC risulta aver dato notizia dell'incarico all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali territorialmente competenti, i quali hanno fornito comunicazione della inesistenza di debiti tributari accertati come di accertamenti pendenti.

4. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

5. Stando alla ricostruzione compiuta dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*, posto che: al momento della contrazione di ogni nuovo finanziamento, la debitrice era in regola con il pagamento delle rate di quelli già ottenuti; il reddito netto mensile, benché progressivamente eroso dal pagamento delle rate dei finanziamenti contratti, evidenziava, tuttavia, un'eccedenza attiva da riservare al soddisfacimento dei bisogni primari (sia pure sensibilmente inferiore alle esigenze di mantenimento esposte nel ricorso); non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali (cfr. pag. 15 della relazione dell'OCC datata 22.9.2022).

Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento della proponente sia scaturito da una sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili proprie e della figlia con lei convivente o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, pur conservando un dignitoso stile di vita, atteggiamenti entrambi iscrivibili nell'alveo della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa, infatti, questo tribunale che nella vigenza del CCII, come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente, ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va

ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio, e si determini ad assumere obblighi finanziari sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

È con riferimento a questa ipotesi che può essere ascritta rilevanza alla (eventuale) responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.

Ebbene, nel caso in esame, non può omettersi di valorizzare che, in sede di deliberazione dell'operato dei soggetti finanziatori, l'OCC abbia riscontrato la sussistenza, anche in occasione della concessione dell'ultimo dei finanziamenti – quello di € 19.733,08, erogato da [REDACTED] – di una *formale capacità di rimborsare la rata*, sia pure calibrata in applicazione dei parametri di cui all'art. 68, 3° co. CCII (ferma restando la puntualizzazione che si trattava di una capacità *precaria* tanto da poter far presagire la concreta impossibilità di onorare l'impegno al palesarsi delle prime spese straordinarie).

La sussistenza del c.d. “merito creditizio” della istante anche in occasione dell'ultimo finanziamento richiesto corrobora il convincimento del tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza della debitrice.

6. Deve essere accolta la richiesta di divieto di nuove azioni esecutive sul patrimonio (*id est* sui redditi) della consumatrice nonché di sospensione della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento in favore, rispettivamente di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sospensione inscrivibile tra le “*altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento*”, previste dal quarto comma dell'art. 70 CCII.

L'art. 67, terzo comma, CCII (al pari dell'art. 8, comma 1 *bis*, L. 3/2012) abilita il consumatore sovraindebitato a prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, come, appunto, accaduto nel caso in esame.

L'art. 71, terzo comma, CCII prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1, CCII.

La norma ancora temporalmente gli effetti vincolanti del piano di ristrutturazione omologato alla pubblicità del decreto di ammissione, salvaguardando, attraverso la sanzione d'inefficacia, tanto le risorse patrimoniali e/o finanziarie destinate al pagamento dei creditori (nella misura e nei termini di cui al piano omologato), quanto la parità di trattamento tra i creditori, per come esposto nel medesimo piano.

In termini generali, quindi, ove il consumatore abbia incluso nel piano di ristrutturazione i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, la sospensione delle cessioni *in itinere* si profila funzionale vuoi alla cristallizzazione della debitoria al momento della presentazione della proposta vuoi alla segregazione del patrimonio (statico e/o dinamico) che il debitore ha inteso destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, congelando le risorse funzionali alla ristrutturazione delle passività (per come proposta nel piano) per il tempo occorrente alla conclusione del procedimento, secondo il paradigma proprio delle misure *cautelari*, piuttosto che *protettive*, previste dall'art. 2 del CCII.

Nel caso in cui, viceversa, come nel caso concreto, la liquidità resa disponibile derivi da quote di reddito futuro e non sia pertanto suscettibile di erosione, la misura richiesta appare funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori a scapito di altri. Appare, infatti, evidente che, in caso di mancata sospensione, si consentirebbe a taluni creditori "anteriori", prima ancora della omologazione, di soddisfarsi al di fuori del "concorso" ipotizzato nel piano, alterando la parità di trattamento riservata ai creditori dello stesso grado. Risponde pertanto alla finalità di preservare la tenuta del piano di ristrutturazione prospettato anche nel corso del procedimento finalizzato alla sua omologazione, rendere recessiva, rispetto al principio di parità di tutela dei creditori di pari grado, qualsivoglia posizione preferenziale acquisita antecedentemente all'apertura della procedura e non ancora esauritasi (attraverso il soddisfacimento integrale del credito).

Trattasi allora di una misura coerente con le misure protettive "tipiche" di sospensione di tutte le procedure esecutive o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore (ma, nel caso concreto, inesistenti) ovvero di divieto di nuove azioni esecutive o cautelari, previste dall'art. 70, quarto comma, CCII, e che, quindi, al pari di queste ultime, in difetto di elementi di valutazione di segno contrario, merita di essere adottata.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti per l'ammissione della proposta con adozione delle misure richieste.

P. Q. M.

Dichiara ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di [REDACTED] e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura dell'OCC.

Dispone:

1. il divieto d'intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice;
2. la sospensione della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] sino alla conclusione del presente procedimento.

Dispone che l'OCC:

- trasmetta copia del presente decreto alla [REDACTED] datore di lavoro della proponente, affinché sospenda l'effettuazione delle trattenute in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]
- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto:
 - 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 - 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria;
 - 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C., Così deciso in Pistoia l'11.11.2022

Il Giudice

dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci